

COEN GRACCIANO S.r.l.  
Piazza Walther Von Vogeleweide, 8  
39100 Bolzano  
P.IVA 03080580214

**Spett.le**

**Arch. Rita Lucci**

**Servizio 4 – Gestione del Territorio – Ufficio  
Ambiente**

**Comune di Colle di Val d’Elsa**

[comune.collevaldelsa@postecert.it](mailto:comune.collevaldelsa@postecert.it)

E p.c.

**Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza  
Energetica (ex MITE)**

**Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali**

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

**Direzione Generale per i servizi di comunicazione  
elettronica di radiodiffusione e postali**

**Divisione XXI – Ispettorato Territoriale Toscana  
Unità Organizzativa III – Reti e servizi di  
comunicazione elettronica ad uso pubblico**

[dgscerp.div21.isptsc@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div21.isptsc@pec.mise.gov.it)

**REGIONE TOSCANA**

**Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica**

**Settore Genio Civile Valdarno superiore**

**Settore Servizi pubblici locali, Energia,  
Inquinamento atmosferico**

**Settore Tutela della Natura e del Mare**

**Settore Forestazione. Agroambiente**

**Settore Autorità di gestione Feasr. Sostegno allo  
sviluppo delle attività agricole.**

**Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione  
del paesaggio**

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Ministero della Cultura**

**Soprintendenza Archeologica, belle arti e  
paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e  
Arezzo**

[sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

CCEN GRACCIANO S.r.l.  
Piazza Walther Von Vogeleweide, 8  
39100 Bolzano  
P.IVA 03080580214

**Provincia di Siena**

[provincia.siena@postacert.toscana.it](mailto:provincia.siena@postacert.toscana.it)

**Comune di Monteriggioni**

[comunemonteriggioni@postacert.toscana.it](mailto:comunemonteriggioni@postacert.toscana.it)

**Autorità di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Settentrionale**

[adbarno@postacert.toscana.it](mailto:adbarno@postacert.toscana.it)

**ARPAT- Settore VIA-VAS**

[Arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:Arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

**Autorità Idrica Toscana**

[protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it)

**Acquedotto del Fiora SpA**

[protocollo@pec.fiora.it](mailto:protocollo@pec.fiora.it)

**IRPET**

[protocollo.irpet@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.irpet@postacert.toscana.it)

**Azienda USL Toscana sud-est**

**Dipartimento della Prevenzione di Siena**

[ausltoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it)

**E-distribuzione S.p.a.**

[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

Bolzano, 17/03/2023

**OGGETTO: Risposta alla richiesta di integrazioni del 16 febbraio 2023 relativa all'istanza di PAS ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 28/11 per impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI). Richiedente: CCEN Gracciano S.r.l.**

Spettabile Amministrazione,

il sottoscritto Joerg Menyesch, in qualità di legale rappresentante della società **CCEN Gracciano S.r.l.** ("**Società**"), avente sede legale in piazza Walther von Vogelweide n.8, Bolzano; partita IVA e CF 03080580214, in relazione alla richiesta di integrazioni in oggetto, afferma quanto di seguito.

Come si è già avuto modo di rappresentare a Codesta Amministrazione, la Società, in considerazione dei recenti interventi legislativi finalizzati a far fronte alla crisi energetica attraverso la previsione di meccanismi acceleratori per la realizzazione di impianti rinnovabili, ha inoltrato a Codesta Amministrazione istanza di PAS ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/11 in data 12/12/2022 prot. n. 25273 che consente la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Colle di Val d'Elsa.

A seguito della comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 241/1990 dell'11 gennaio u.s. prot. n. 919, la Società ha presentato le proprie controdeduzioni il successivo 19 gennaio 2023, invitando l'amministrazione ad accogliere le proprie osservazioni e, per l'effetto, a provvedere all'accoglimento dell'istanza di PAS.

A seguito delle controdeduzioni presentate dalla Società, l'amministrazione ha trasmesso la comunicazione in oggetto, rispetto alla quale si ritiene di dover affermare quanto segue.

1) In relazione a quanto osservato dal Comune circa il collegamento sulla Strada di Scarna e circa la presunta necessità di avviare l'iter ai sensi del d.lgs. 387/2003, si osserva quanto di seguito.

Dalle verifiche effettuabili per mezzo degli estratti di mappa forniti dall'Agenzia delle Entrate tale strada risulta essere pubblica poiché non caratterizzata dalla specificazione dei riferimenti catastali di appartenenza quali foglio e particella.

Poiché non sussistono oggettivamente altre fonti dalle quali evincere la reale natura giuridica di tale strada si prega di fornirci cortesemente ogni evidenza in Vs. possesso che ne qualifichi la specie.

In data 28/02/2023 la scrivente ha inoltrato una richiesta di chiarimenti sulla natura giuridica di "Strada Scarna" a/m pec indirizzata all'Ufficio Lavori Pubblici di codesto Comune, alla quale fino alla data della presente non è stato dato riscontro.

Nel caso in cui doveste confermare quanto affermato Vi preghiamo altresì di comunicarci gli estremi identificativi del/dei soggetti i quali dovessero detenere la titolarità del bene.

Si evidenzia tuttavia che fintanto che dai dati reperibili la natura giuridica di tale strada risulta essere pubblica la scrivente non può fare altro che considerarla tale e pertanto non eccedente il diritto di CCEN GRACCIANO SRL ad ottenere il nulla-osta da parte di codesto Comune al transito su di essa, mantenendo di fatto il procedimento avviato nell'alveo delle condizioni richieste dalla Procedura Abilitativa Semplificata, escludendo la necessità di un procedimento di richiesta di Autorizzazione Unica.

2) Per quanto concerne le osservazioni del Comune relative alla necessità di integrare la documentazione con un'analisi dettagliata e documentata, della rispondenza ai requisiti A e B delle Linee Guida ministeriali ai fini della classificazione dell'impianto come agrivoltaico, si allegano i seguenti elaborati revisionati:

- GRA20\_020300-R\_Piano\_Agronomico-rev
- GRA20-031101-R\_Verifica\_Requisiti\_Agrovoltatico-rev

che annullano e sostituiscono gli equivalenti documenti presentati in precedenza ed emendano tutto quanto in precedenza affermato dalla scrivente e da codesto Ente a proposito del rispetto dei requisiti delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" emanate dal MiTE nel giugno 2022.

In sintesi il Piano Agronomico riporta il progetto completo di quanto può essere effettivamente intrapreso all'interno dell'area in esame, con la dimostrazione che per l'utilizzo a scopo agricolo verrà impiegata la quasi totalità delle superfici a disposizione. La verifica dei requisiti mette in evidenza che quanto richiesto dalle Linee Guida viene pienamente rispettato dal sistema agrivoltaico che si intende realizzare poiché esso richiede il rispetto dei requisiti minimi A, B e D1 nell'enunciazione di quali **non viene fatto alcun riferimento all'altezza minima da terra dei pannelli**. Tale parametro viene citato per il rispetto del requisito C, richiesto per sistemi più avanzati, e non per il sistema agrivoltaico proposto dalla scrivente.

Per tutto quanto rappresentato in detti elaborati l'impianto GRACCIANO 1 può essere classificato a pieno titolo quale Impianto Agrivoltaico nel rispetto dei requisiti indicate dalle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" emanate dal Mi.T.E. nel giugno 2022.

Si conferma nuovamente che il progetto in esame, relativo a tutti gli effetti ad un Impianto Agrivoltaico, possiede i requisiti per il ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 poiché come previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo l'area di intervento non dista più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

3) Con riferimento a quanto affermato dal Comune circa l'insussistenza del requisito di cui al comma 9 *bis* dell'articolo 6 del d.lgs.28/2011 relativo all'attestazione che il progetto non insista sulle aree elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 ("**Linee Guida**") e sulla conseguente necessità di portare a conclusione la procedura di Valutazione di impatto ambientale ("**VIA**"), si rappresenta quanto di seguito.

La richiesta di conclusione della procedura valutativa ambientale avanzata da codesta Amministrazione, alla luce di una corretta interpretazione del quadro normativo vigente, deve ritenersi non fondata. A tal proposito rileva l'articolo 6, comma 9 *bis* del d.lgs. n. 28/2011 come integrato dalla l.34/2022, dalla l.51/2022 e, da ultimo, dalla l.91/2022.

Esso dispone che la procedura di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ("**Codice dell'Ambiente**") è esclusa, tra gli altri, per gli impianti agrivoltaici, a condizione che (i) l'impianto non superi la soglia di potenza di 20 MW e che (ii) sia prodotta una dichiarazione attestante che l'impianto non si trovi all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'Allegato 3 annesso al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 ("**Linee Guida**").

In base al citato dettato normativo, si ritiene non corretta l'affermazione per la quale l'impianto in oggetto manchi del secondo requisito. Infatti, pur essendo corretto il dato secondo il quale l'impianto ricade nell'area definita a "*Pericolosità di tipo 3 dal PGRA*", ciò non è sufficiente a integrare la fattispecie prevista dall'articolo 6, comma 9 *bis* del D.L. 28/2011, non rientrando l'area in questione tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della citata lettera f) dell'allegato 3 annesso alle Linee Guida ("**Allegato 3**").

L'articolo 6, comma 9 *bis* del D.L.28/2011 richiede, ai fini dell'esonero dalla procedura valutativa ambientale, una dichiarazione che attesti che l'impianto non si trova all'interno di aree *comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'Allegato 3*. Quest'ultima prevede che le Regioni possano procedere a indicare come aree e siti non idonei all'installazione di specifici impianti le aree ivi elencate, tra le quali le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Questa individuazione deve essere effettuata con le modalità di cui al paragrafo 17 delle stesse Linee Guida, il quale dispone che "*l'individuazione delle aree non idonee debba essere effettuata attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, [...] Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, devono contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate*".

In assenza di un atto di programmazione che definisca, con le modalità e il contenuto di cui al paragrafo 17 delle Linee Guida l'area in questione come non idonea non può affermarsi che questa rientri tra quelle individuate ai sensi della lettera f). A tal proposito, si segnala l'autorevole giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 216/2022), la quale, confermando un orientamento già più volte

affermato (*ex multis*, con sent 286/2019), ha riconosciuto che “[l]a dichiarazione di inidoneità deve [...] risultare quale provvedimento finale di un’istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti”, e che “le aree menzionate nell’Allegato 3 [...] **non sono direttamente qualificate come inidonee dalle linee guida, ma possono essere dichiarate tali, in tutto o in parte, solo all’esito di una scelta operata dalla regione attraverso l’apposita istruttoria di cui si è detto**”.

Il PGRA, pur qualificando l’area in questione come area a Pericolosità di tipo 3, non può essere considerato **quale atto che individua la stessa come non idonea all’esito di apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni vigenti in materia**, in relazione a specifiche tipologie e/o dimensione di impianto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida. Mancano in esso, oltre alla stessa qualificazione dell’area come inidonea ai sensi delle Linee Guida, i requisiti di carattere istruttorio autorevolmente ribaditi dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza citata.

**Tutto ciò considerato, si ritiene di non dover procedere con la conclusione del procedimento VIA *in itinere* per il progetto in questione.** In questo senso depone chiaramente il tenore letterale dell’art. 6, comma 9 *bis* del Decreto Legislativo 28/2011, laddove richiede non già che si certifichi che l’impianto non si trovi tra le aree elencate dalla lettera f) dell’Allegato 3.

Diversamente esso richiede, ai fini dell’esonero dall’assoggettabilità alla procedura di cui all’art. 19 del Codice dell’Ambiente, l’attestazione che le aree su cui si trova l’impianto non siano comprese tra quelle non solamente elencate ma anche individuate ai sensi della lettera f) dell’Allegato 3. Da ciò ne deriva che l’assoggettabilità alla procedura valutativa ambientale è prevista solo nel caso in cui l’area sia dichiarata inidonea ai sensi del paragrafo 17 delle Linee Guida, non essendo l’elenco in questione automaticamente attributivo della qualifica di non idoneità quanto, piuttosto, un parametro a cui le Regioni possono ricorrere in sede di pianificazione, nell’attività di individuazione delle aree non idonee.

Fermo e impregiudicato quanto detto sopra, si rappresenta, ad ogni buon conto, che in data 18 giugno 2021 è stato rilasciato dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con nota prot. 0260587, il parere favorevole per gli aspetti in questione.

4) In relazione a quanto osservato dal Comune relativamente alla pericolosità idraulica delle aree interessate dal progetto, sia con riferimento alla necessità di integrare la documentazione con una progettazione idonea dell’impianto supportata da un’analisi idraulica sia con riferimento alla presunta necessità di ulteriori autorizzazioni, si rappresenta quanto segue:

a) Paragrafo 3\_Analisi del rischio idraulico tramite PAI/PGRA:

Si fornisce l’elaborato:

- GRA20-031108-D\_Layout-PGRA

che rappresenta la sovrapposizione cartografica fra le fasce di pericolosità PGRA vigenti, e PAI non più in vigore, con il layout di distribuzione effettiva dei pannelli fotovoltaici e delle ulteriori componenti costituenti l’impianto (cabine elettriche accessorie) nell’area d’intervento.

b) Paragrafo 4\_Analisi del rischio idraulico tramite Piano Strutturale Comunale:

Si fornisce l’elaborato:

- GRA20-031107-R\_Studio-Idrologico-Idraulico-preliminare

che aggiorna ed approfondisce gli elaborati già presentati sulla medesima tematica, a cui seguirà una trattazione scientificamente più completa ma che nella sostanza conduce alle seguenti conclusioni, riferite alle richieste di chiarimenti di codesto Ente:

- I. Il suddetto studio preliminare aggiornato si basa su un'analisi ex novo di modellazione idrologica e idraulica del comportamento della cassa di espansione in linea, effettuata con simulazioni monodimensionali e bidimensionali non stazionarie, che permettono di valutare il comportamento del sistema di laminazione in relazione alle opere di regolazione in linea e al rilevato arginale perimetrale, ottenendo i tiranti idraulici ed i campi di velocità locale in caso di piene con differenti tempi di ritorno, valutando in tal modo l'impatto sulle opere in progetto, sia dal punto di vista delle altezze minime dell'impianto, che delle velocità della corrente nell'area di installazione dello stesso;
- II. Nella condizione duecentennale, in particolare, si osservano tiranti idraulici inferiori nell'area in destra idraulica di ubicazione dell'impianto in progetto, rispetto alle elaborazioni del PGRA/PS, con valori massimi di battente intorno a 1,50 mt. I tiranti maggiori, in destra idraulica, risultano localizzati nella parte a ridosso del canale, in corrispondenza dell'opera di regolazione in linea, in cui non è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici o altre strutture accessorie. Gli stessi tiranti diminuiscono allontanandosi dall'alveo del Torrente Scarna, attestandosi su valori mediamente inferiori a 0,80 mt, nelle aree di copertura effettiva delle opere d'impianto.
- III. Dal punto di vista dei campi di velocità, a parità di tempo di ritorno, la morfologia dell'area ricompresa nelle pertinenze della cassa di laminazione, mostra pendenze in direzione dell'angolo nord-ovest della cassa di espansione, con flussi di accumulo nella porzione in sinistra idraulica al Torrente Scarna, in direzione delle saracinesche degli scarichi di fondo dell'opera idraulica. Le velocità nella porzione opposta di ubicazione dell'impianto in progetto, in destra idraulica al torrente, si attestano su valori mediamente inferiori o al limite nell'intorno di 0,5 m/sec, limite di velocità accettabile nelle comuni applicazioni. Le velocità, infine aumentano fino a 2 m/sec, pur mantenendosi su valori tipici di un canale in corrente lenta, solo in corrispondenza dell'alveo di scorrimento del Torrente Scarna.
- IV. Si osserva che, sulla base delle forzanti idrauliche utilizzate nelle modellazioni la cassa d'espansione appare sufficiente al contenimento delle piene per i tre tempi di ritorno analizzati e quindi dal punto di vista qualitativo un'opera conservativa e a favore di sicurezza, a differenza da quanto osservato nello studio del Piano Strutturale, recepito nel PGRA.
- V. Si osserva inoltre, sulla base delle simulazioni, che l'opera in linea di laminazione appare dimensionata correttamente, con luci di fondo e stramazzo superiore tarati sulla base delle portate in sicurezza del torrente all'uscita della cassa. Il corretto dimensionamento della stessa appare confermato anche dai tempi di svaso di laminazione; a fronte di un rapido riempimento della casa compreso tra 30 min e 1 ora, i tempi di svuotamento si attestano intorno alle 14 ore, con portate in uscita che restano inferiori agli 8 m/cs, compatibilmente con le portate del Torrente Scarna nel tratto in direzione Gracciano dell'Elsa.

c) Paragrafo 5\_Verifica di compatibilità dell'intervento con la L.R. 41/2018

- I. Si fa presente che le mappe di rischio attualmente in vigore secondo la pianificazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, riportano sulla base dei beni esposti, un valore di pericolosità nell'area della cassa di espansione intorno a R2 (rischio medio), mentre il Piano Strutturale del Comune presenta delle mappe più generiche, denominate magnitudo con valore M3 (molto severa), ottenute dall'incrocio tra tiranti e velocità, senza tener conto dei beni esposti a rischio.
- II. Sulla base di quest'osservazione a differenza di quanto affermato da codesto Ente, siamo in area di rischio medio secondo le perimetrazioni vigenti dell'Autorità. Per quanto riguarda la quantificazione del rischio ante e post operam, sulla base dei raster dei tiranti e delle velocità

ottenuti dalle simulazioni bidimensionali nell'area, senza tuttavia considerare in questa fase i beni vulnerabili, si ritiene più corretta rispetto alla magnitudo riportata nel Piano Strutturale, la valutazione del rischio espressa secondo il Piano Stralcio di Rischio Idraulico vigente (approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale con DPCM 5.11.1999), considerando eccessivamente conservativa la quantificazione del rischio secondo la magnitudo espressa nel PS.

- III. Si rappresenta infine che nello studio effettuato si sono analizzate le dinamiche idrauliche dell'area d'impianto e del sistema della cassa di laminazione, fornendo gli elementi utili idraulici, per la valutazione delle interferenze delle strutture con il deflusso e la laminazione delle piene. Tuttavia si prescrive in un'ottica di massima sicurezza idraulica, che oltre al posizionamento delle strutture all'interno dell'area e al loro rialzo in funzione della morfologia della cassa e del massimo battente di 0,80 cm, un'attenta valutazione sulle opere di ancoraggio a terra dei pannelli, con considerazioni quali-quantitative sulla resistenza delle strutture, in base alla combinazione dei valori di tirante-velocità calcolati nello studio.

Quanto testè affermato quale conclusione dello Studio Preliminare sopra menzionato del quale si invita ad esaminare i risultati grafici delle modellazioni matematiche.

#### **Tutto quanto premesso e considerato**


La Società invita Codesta Amministrazione ad accogliere integralmente le proprie osservazioni e, per l'effetto, a provvedere all'accoglimento dell'istanza di PAS in piena applicazione e conformità alla normativa applicabile.

Si rammenta infine che nel documento "GRA20\_010101-R\_Elenco\_enti\_coinvolti" già presentato insieme all'Istanza di PAS è contenuta la richiesta di convocazione da parte di codesto Comune degli Enti ivi indicati, richiesta che si rinnova con la presente.

Certi del positivo accoglimento di quanto sopra, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto utile.

CCEN GRACCIANO S.R.L.

Il legale Rappresentante



Allegati: per la dimensione dei files non è possibile allegarli alla pec, si invita pertanto a scaricarli dal seguente link

<https://www.dropbox.com/sh/b7i35wpjw4zzsc9/AACS5FXHTz-sKcrQhjesUSbAa?dl=0>

1. GRA20-020300-R\_Piano-Agronomico-rev
2. GRA20-031101-R\_Verifica-Requisiti-Agrovoltatico-rev
3. GRA20-031107-R\_Studio-Idrologico-Idraulico-preliminare
4. GRA20-031108-D\_Layout-PGRA